

Prot. n. (vedi segnetura)

ISTITUTO PROF. I.P.S.E.O.A. - "E.CORNARO"-JESOLO LIDO
Prot. 0013770 del 05/10/2026
IV-8 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Norme di comportamento, interventi educativi e sanzioni disciplinari
Anno scolastico 2026/2027

Adottato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 34 del 28/09/2026

Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, e del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento individua le condotte rilevanti in materia di bullismo e cyberbullismo, le misure di tutela e i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI del Regolamento d'Istituto (Procedimenti disciplinari) e dalla relativa Tabella delle violazioni e delle sanzioni disciplinari.
2. Il presente Regolamento si applica insieme al Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che disciplina la segnalazione, la valutazione, la presa in carico e la verifica dei casi. Il Codice interno non prevede sanzioni. Le sole sanzioni applicabili sono quelle del Titolo VI del Regolamento d'Istituto, richiamate dal presente Regolamento.
3. Ogni intervento persegue la tutela della persona offesa, l'accertamento individuale delle responsabilità, la prevenzione di ulteriori episodi e il recupero educativo dello studente responsabile. Le sanzioni rispettano i principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il Regolamento si applica ai comportamenti degli studenti durante le attività scolastiche, nei laboratori, negli spogliatoi, negli spazi comuni e nelle pertinenze dell'Istituto, nonché durante uscite, viaggi, eventi, stage e attività di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) organizzati o autorizzati dalla scuola.
2. Rilevano anche le condotte tenute fuori dalla scuola o mediante strumenti digitali quando coinvolgano componenti della comunità scolastica e abbiano una concreta ricaduta sulla vita scolastica, sulla sicurezza delle persone o sul rapporto educativo.
3. Le nozioni di bullismo e cyberbullismo sono quelle stabilite dall'art. 1 della legge n. 71/2017, come modificato dalla legge n. 70/2024. La qualificazione del singolo episodio richiede la verifica dei fatti e degli elementi previsti dalla legge, considerando in particolare i criteri indicati dall'art. 2 del Codice interno: ripetizione delle condotte, posizione delle persone coinvolte, possibilità di difendersi, conseguenze subite e, per i contenuti digitali, diffusione e permanenza online. Una lite isolata o un contrasto occasionale possono costituire infrazioni disciplinari anche quando non integrano bullismo. La scuola interviene a tutela senza attendere una qualificazione definitiva.

4. Le condotte previste dal presente Regolamento assumono rilievo disciplinare anche se attuate da studenti maggiorenni o ai loro danni, nei limiti dell'ambito scolastico indicato ai commi precedenti. Per gli studenti maggiorenni, le comunicazioni ai familiari avvengono nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti rispettano la dignità, l'integrità fisica e psicologica, i beni e la riservatezza delle altre persone.
2. Chi riceve contenuti offensivi o lesivi evita di diffonderli ulteriormente. L'inoltro, la pubblicazione e la partecipazione alla loro circolazione sono valutati secondo il contributo concretamente prestato.
3. Chi assiste a una prevaricazione informa subito il coordinatore di classe. Il coordinatore riferisce ai componenti del Team per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, che informano il Dirigente Scolastico, come previsto dall'art. 4 del Codice interno. La segnalazione è trattata con riservatezza.
4. Nei laboratori e nelle attività professionalizzanti, i ruoli assegnati per ragioni didattiche sono esercitati nel rispetto dei compagni. Nessun ruolo di brigata, di sala o di servizio attribuisce poteri di comando personale o consente comportamenti umilianti.

Art. 4 – Comportamenti vietati

Sono vietati, in particolare:

- a. Prevaricazioni verbali e relazionali: insulti, derisioni, soprannomi offensivi, minacce, diffusione di voci lesive, esclusione deliberata e sistematica dalle attività o dai gruppi;
- b. Prevaricazioni fisiche e materiali: spinte, aggressioni, costrizioni, sottrazione, occultamento o danneggiamento di beni, divise e materiali;
- c. Condotte discriminatorie: offese o trattamenti vessatori riferiti, tra l'altro, a disabilità, origine, lingua, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, aspetto fisico o condizioni personali e familiari;
- d. Condotte digitali: messaggi molesti o minacciosi, profili o gruppi creati per denigrare o isolare, impersonificazione, uso indebito di credenziali e accesso non autorizzato ad account o strumenti digitali;
- e. Abuso di immagini, registrazioni e dati: riprese non autorizzate in violazione delle regole d'Istituto; acquisizione, manipolazione, pubblicazione o diffusione di immagini, audio, video o dati personali con effetti lesivi; produzione o diffusione di contenuti falsi o alterati, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale; minaccia di diffusione di contenuti intimi;
- f. Prevaricazioni nelle attività professionalizzanti: pratiche cosiddette iniziatiche, scherzi vessatori, ordini umilianti e abuso dei ruoli assegnati nei laboratori, nelle brigate, in sala o durante gli eventi;
- g. Ritorsioni: pressioni, minacce o altre azioni dirette contro chi segnala, testimonia, presta aiuto o partecipa all'accertamento dei fatti.

La qualificazione disciplinare dipende dai fatti accertati, dal contesto e dalla gravità concreta della condotta; l'elenco non comporta l'applicazione automatica di una determinata sanzione.

Art. 5 – Dispositivi personali e riprese

1. L'uso dei dispositivi personali segue le disposizioni del Regolamento d'Istituto. La violazione delle regole d'uso è distinta dalla condotta lesiva eventualmente realizzata mediante il dispositivo.
2. Negli spogliatoi e nei servizi igienici sono vietate riprese e registrazioni di altre persone. La relativa condotta è valutata con particolare rigore, anche in assenza di diffusione.
3. L'eventuale ritiro temporaneo del dispositivo avviene esclusivamente secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'Istituto (Titolo VI, Tabella parte A, Sezione 2, n. 8), con custodia e restituzione tracciabili. L'accertamento dei fatti non autorizza il personale scolastico ad accedere autonomamente ai contenuti privati del dispositivo.

Art. 6 – Segnalazioni e tutela di chi segnala

1. Lo studente, un familiare, un compagno, un docente, un componente del personale ATA o chiunque sia a conoscenza dei fatti può rivolgersi al Dirigente Scolastico, al Referente d'Istituto, al coordinatore di classe o a un docente. La segnalazione può essere orale o scritta; il modulo messo a disposizione dall'Istituto è facoltativo. Chi riceve la segnalazione la trasmette senza ritardo al Dirigente e al Referente attraverso i canali istituzionali indicati nel Codice interno.
2. Le segnalazioni sono prese in carico e valutate, comprese quelle anonime, nei limiti degli elementi verificabili. Una segnalazione anonima può orientare le verifiche, ma non costituisce da sola prova sufficiente per irrogare una sanzione.
3. L'identità di chi segnala è conosciuta soltanto dai soggetti che devono trattare il caso, nei limiti consentiti dalle garanzie del procedimento. Sono vietate le ritorsioni. La segnalazione effettuata in buona fede non comporta conseguenze disciplinari se i fatti non trovano conferma; la segnalazione consapevolmente falsa e finalizzata a danneggiare altri è valutata come autonoma infrazione.

Art. 7 – Accertamento dei fatti

1. Alla ricezione della segnalazione il Dirigente Scolastico, con il Referente d'Istituto, verifica per prima cosa se occorrono misure immediate di tutela e assicura la tempestiva raccolta degli elementi disponibili, coinvolgendo soltanto le persone necessarie individuate secondo l'art. 3 del Codice interno. Il Referente e le persone coinvolte nella gestione del caso collaborano alla valutazione del rischio e agli interventi educativi e di tutela; non sostituiscono l'organo competente a irrogare la sanzione.
2. Sono ascoltati separatamente, ove necessario, gli studenti coinvolti e gli eventuali testimoni, senza ricostruire i fatti davanti alla classe e senza sottoporre la persona offesa a un confronto imposto con chi è indicato come autore. Le dichiarazioni sono documentate in forma fedele, distinguendo i fatti direttamente osservati dalle informazioni riferite da altri.
3. Per i contenuti digitali si annotano, quando disponibili, data, piattaforma, collegamento e provenienza; si acquisiscono soltanto le schermate pertinenti e necessarie, mediante strumenti istituzionali, evitando l'ulteriore circolazione del materiale. Il personale non richiede né conserva sui propri dispositivi immagini intime o contenuti particolarmente lesivi; in tali casi il Dirigente valuta tempestivamente gli adempimenti verso le autorità competenti.

4. Le misure urgenti di protezione possono essere adottate durante l'accertamento, senza anticipare un giudizio di responsabilità.
5. Il percorso di gestione del caso previsto dal Codice interno e il procedimento disciplinare previsto dal Titolo VI hanno finalità e presupposti distinti; possono svolgersi parallelamente. Gli interventi di tutela ed educativi possono essere avviati subito, senza attendere l'esito del procedimento disciplinare.

Art. 8 – Qualificazione disciplinare

1. Le condotte accertate sono ricondotte alle violazioni previste dal Titolo VI del Regolamento d'Istituto e dalla relativa Tabella, che ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Gli episodi isolati sono valutati per la loro concreta gravità; il bullismo e il cyberbullismo accertati rientrano, secondo la gravità, nelle violazioni della parte B della Tabella e, in caso di reiterazione o particolare gravità, nella parte C, n. 5.
2. L'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni è deliberato dal Consiglio di classe; l'allontanamento superiore a quindici giorni è deliberato dal Consiglio d'Istituto, su proposta motivata del Consiglio di classe, soltanto nei casi di eccezionale gravità previsti dal Titolo VI e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, con motivazione espressa sulla gravità del comportamento e sull'impossibilità di adottare misure meno afflittive.

Art. 9 – Criteri di scelta e graduazione della sanzione

1. L'organo competente valuta la natura e l'intensità della condotta, la reiterazione, l'intenzionalità, il ruolo di ciascuno, l'età e le condizioni personali dello studente, il contesto, le conseguenze sulla persona offesa e il comportamento successivo ai fatti.
2. Sono elementi di particolare gravità la violenza o la grave intimidazione, la ritorsione, l'abuso di una posizione di forza, la particolare vulnerabilità della persona offesa, la diffusione ampia o persistente di contenuti lesivi e il coinvolgimento di luoghi riservati.
3. La partecipazione a un gruppo non comporta responsabilità collettiva: per ogni studente sono individuati i fatti attribuiti e il contributo personale.
4. La disponibilità a rimuovere un contenuto, a collaborare all'accertamento o a riparare il danno è valutata senza imporre alla persona offesa un confronto o l'accettazione delle scuse.
5. La sanzione disciplinare non modifica i voti delle singole discipline. I fatti rilevanti ai fini del comportamento sono valutati secondo la normativa vigente e i criteri deliberati dall'Istituto.

Art. 10 – Raccordo con lo schema sanzionatorio del Titolo VI

La tabella raccorda le condotte previste dal presente Regolamento con la Tabella delle violazioni e delle sanzioni disciplinari allegata al Titolo VI del Regolamento d'Istituto; le lettere A, B e C e le relative sezioni e numeri si riferiscono a tale Tabella. Ogni provvedimento resta subordinato all'accertamento individuale dei fatti, alla competenza dell'organo e alla motivazione richiesta dal caso concreto.

Condotta accertata	Riferimento nella Tabella del Titolo VI e possibile misura	Organo competente
Offese, derisioni, soprannomi offensivi o linguaggio irrispettoso in un episodio isolato	A, Sezione 2, n. 5: nota disciplinare e comunicazione alla famiglia	Docente
Uso del dispositivo in violazione del divieto; ripresa non autorizzata in aula o negli spazi comuni, senza diffusione	A, Sezione 2, n. 8: nota disciplinare e ritiro temporaneo del dispositivo secondo il Regolamento d'Istituto	Docente
Danneggiamento isolato di arredi, attrezzature o materiali dell'Istituto	A, Sezione 2, n. 1: nota disciplinare; eventuale risarcimento o riparazione	Docente
Sottrazione, occultamento o danneggiamento isolato di beni, divise o materiali di altri studenti	Condotta non espressamente elencata nella Tabella, che ha carattere esemplificativo: nota disciplinare ed eventuale riparazione o risarcimento, con gradualità analoga alla parte A, Sezione 2	Docente
Reiterazione delle condotte precedenti, tale da evidenziare l'inefficacia delle sanzioni già irrogate	B, n. 1: allontanamento fino a tre giorni, con le attività previste dall'art. 11	Consiglio di classe
Condotte della parte A, Sezione 2, che per modalità o contesto incidono in modo rilevante sulla dignità delle persone	B, n. 2: allontanamento da tre a dieci giorni, con attività di cittadinanza attiva e solidale o di riparazione del danno	Consiglio di classe
Uso di credenziali altrui o accesso non autorizzato ad account per impersonare o danneggiare	Credenziali o strumenti digitali dell'Istituto: A, Sezione 2, n. 2 (nota e comunicazione alla famiglia). Se la condotta incide in modo rilevante sulla dignità altrui: B, n. 2. C, n. 2 o n. 4 soltanto se ricorrono i relativi presupposti	Docente; Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto su proposta motivata del Consiglio di classe per la parte C
Bullismo accertato: prevaricazioni ripetute, esclusione sistematica, minacce, discriminazioni o pratiche vessatorie nei laboratori	B, nn. 2, 3 e 4, secondo la fattispecie: allontanamento da tre a quindici giorni e percorso di rientro guidato. C, n. 5, in caso di reiterazione o particolare gravità	Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto su proposta motivata del Consiglio di classe per la parte C
Cyberbullismo accertato: gruppi denigratori, diffusione online di contenuti lesivi, impersonificazione o contenuti manipolati	B, nn. 2, 3 e 4, secondo la fattispecie. C, n. 4 o n. 5, soltanto al ricorrere dei presupposti previsti dal Titolo VI	Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto su proposta motivata del Consiglio di classe per la parte C
Fatti di eccezionale gravità o reiterazione qualificata: grave violenza o intimidazione, diffusione di materiale intimo, riprese in luoghi riservati, gravi ritorsioni	C, nn. 2, 3, 4 e 5, secondo la fattispecie accertata: allontanamento superiore a quindici giorni; nei casi di particolare gravità previsti dalla normativa, le ulteriori misure indicate dal Titolo VI	Consiglio d'Istituto, su proposta motivata del Consiglio di classe

La diffusione di materiale intimo, l'accesso abusivo o la possibile rilevanza penale di un fatto non determinano automaticamente una specifica durata dell'allontanamento. Nei casi più gravi, indipendentemente dall'esito disciplinare, il Dirigente Scolastico, con il Referente d'Istituto e le persone individuate secondo il Codice interno, definisce il piano di intervento previsto dall'art. 6 del Codice e valuta gli adempimenti verso i servizi e le autorità competenti.

Art. 11 – Attività educative e rientro

1. In caso di allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione attività di approfondimento sulle conseguenze della condotta, da svolgere presso l'Istituto.
2. In caso di allontanamento da tre a quindici giorni, il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate alla durata dell'allontanamento e inserite nel PTOF. Le attività si svolgono all'interno dell'Istituto o, nei casi previsti dalla normativa vigente, presso strutture esterne convenzionate, assicurando il raccordo educativo e organizzativo con la scuola.
3. Per l'allontanamento superiore a quindici giorni, ove legittimamente deliberato, la scuola promuove un percorso di recupero educativo coordinato con la famiglia e, quando occorra, con i servizi competenti. Per gli allontanamenti fino a quindici giorni è mantenuto un rapporto con lo studente e la famiglia per preparare il rientro.
4. Le attività possono comprendere elaborati guidati, formazione sulle relazioni e sull'uso della rete, cura dei beni comuni o collaborazione a iniziative dell'Istituto compatibili con età, sicurezza e finalità educativa. È individuato il personale incaricato della vigilanza.
5. Lo studente sanzionato per prevaricazioni non svolge, nell'ambito del percorso conseguente alla sanzione, funzioni di tutoraggio, sorveglianza o responsabilità verso altri studenti. Un eventuale percorso riparativo che coinvolga la persona offesa richiede la sua libera adesione e una preventiva valutazione della sua tutela.
6. Le attività svolte a seguito dell'eventuale commutazione della sanzione, prevista dal Titolo VI, rispettano le condizioni indicate ai commi 4 e 5.

Art. 12 – Misure a tutela della persona offesa

1. Il Dirigente Scolastico dispone tempestivamente, in relazione al rischio accertato e secondo il piano di intervento previsto dall'art. 6 del Codice interno, misure organizzative e di protezione proporzionate: vigilanza mirata, individuazione di un adulto di riferimento, gestione dei contatti tra gli studenti, supporto educativo e monitoraggio del gruppo classe.
2. Il Referente d'Istituto verifica l'efficacia delle misure alle scadenze stabilite dal piano; le misure sono riesaminate a ogni nuovo episodio e al rientro dello studente eventualmente sanzionato. Non devono tradursi in un aggravio ingiustificato per la persona offesa.
3. La persona offesa e, se minorenne, la famiglia ricevono informazioni sulle misure che la riguardano, nel rispetto della riservatezza degli altri studenti.
4. Nei casi di diffusione online di contenuti lesivi sono fornite indicazioni sui rimedi previsti dall'art. 2 della legge n. 71/2017, inclusa la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco e, nei casi previsti, il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 – Procedimento disciplinare e garanzie

1. Il procedimento segue il Titolo VI del Regolamento d'Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti: istruttoria del Consiglio di classe in seduta riservata, nella composizione ristretta ai soli docenti; audizione dello studente, al quale sono comunicati i fatti contestati ed è assicurata la possibilità effettiva di esporre le proprie ragioni; deliberazione in seduta riservata. Per lo studente minorenni sono convocati anche i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. L'organo competente valuta gli elementi acquisiti e le difese presentate. Chi si trovi in una situazione di incompatibilità o di interesse personale nella decisione si astiene secondo le regole applicabili all'organo.
3. Il provvedimento indica i fatti accertati, gli elementi essenziali su cui si fonda, la valutazione delle difese, la disposizione regolamentare applicata, le ragioni della sanzione, le attività conseguenti e le modalità di impugnazione. È comunicato per iscritto allo studente e, se minorenni, alla famiglia. Nei casi previsti dal Titolo VI, lo studente può chiedere la commutazione della sanzione; la decisione spetta all'organo che l'ha deliberata, con atto motivato.
4. Contro la sanzione chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione; l'organo decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, secondo l'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 e il Titolo VI. Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dalla legge e dal Titolo VI, compreso il reclamo al Direttore dell'Ufficio Regionale.
5. La documentazione relativa alla gestione del caso è conservata nel fascicolo riservato previsto dall'art. 9 del Codice interno; i provvedimenti disciplinari sono registrati nel fascicolo personale dello studente secondo il Titolo VI. L'accesso è limitato ai soggetti autorizzati. Le comunicazioni ad altre istituzioni o autorità contengono soltanto i dati necessari alla finalità perseguita.

Art. 14 – Rapporti con le autorità

1. In presenza di un pericolo immediato si attivano i servizi di emergenza. Quando emergono fatti potenzialmente rilevanti per l'autorità giudiziaria o per gli organi di polizia, il Dirigente Scolastico e il personale tenuto per legge alla denuncia adempiono ai rispettivi obblighi. La segnalazione interna non sostituisce l'eventuale denuncia dovuta.
2. Il procedimento disciplinare conserva la propria autonomia: la scuola accerta i fatti rilevanti per la vita scolastica senza attribuire qualificazioni penali definitive.
3. Il Dirigente informa tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative educative. Nei casi più gravi, di condotte reiterate o di inefficacia degli interventi educativi, riferisce alle autorità competenti secondo l'art. 5 della legge n. 71/2017, come modificato dalla legge n. 70/2024. Le famiglie sono informate, quando pertinente, della possibilità di rivolgersi alle autorità competenti per l'ammonizione.

Art. 15 – Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità richiama l'impegno della scuola e delle famiglie a far emergere tempestivamente episodi di bullismo e cyberbullismo, a collaborare alla protezione

degli studenti e a sostenere attività formative sull'uso consapevole della rete e sul rispetto delle persone.

Art. 16 – Pubblicazione, entrata in vigore e aggiornamento

1. Il presente Regolamento, quale allegato al Regolamento d'Istituto, è pubblicato sul sito istituzionale insieme al Codice interno e reso disponibile tramite il registro elettronico. All'inizio di ogni anno scolastico il nominativo del Referente d'Istituto, i canali di segnalazione e le modalità per chiedere aiuto sono comunicati a studenti, famiglie e personale.
2. Entra in vigore dalla data indicata nella deliberazione del Consiglio d'Istituto, successiva alla sua pubblicazione. Si applica ai fatti verificatisi da tale data.
3. Il Consiglio d'Istituto ne delibera le modifiche, previa consultazione degli studenti ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 249/1998. Il testo è riesaminato periodicamente alla luce dell'esperienza applicativa e delle eventuali modifiche normative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Fazzio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme correlate*

GIUSEPPINA FAZZIO
05.10.2026 10:26:59 CEST